Novità del modello INTRASTAT dal 1° gennaio 2022

Alla luce della Determinazione n. 493869/2021 del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono state introdotte alcune novità relative alla compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Si riportano di seguito le principali novità.

MODELLI INTRASTAT ACQUISTI BENI E SERVIZI

1. **I modelli INTRASTAT mensili acquisti devono essere presentati esclusivamente ai fini statistici** (va compilata esclusivamente la parte con finalità statistica e non quella rilevante ai fini fiscali).
2. Vengono **aboliti i modelli INTRASTAT trimestrali** relativi agli acquisti di beni e servizi.
3. Viene innalzata **a Euro 350.000 euro** la soglia per la presentazione mensile degli **INTRA acquisti** totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti.
4. Nel modello non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative allo Stato e codice IVA del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta.
5. Per gli acquisti Intra-Ue di beni di valore **inferiore a 1.000 euro**, non è necessario indicare in modo specifico la **nomenclatura combinata**, ma è possibile utilizzare il codice unico "**99500000**".
6. Il codice della "**natura della transazione**" (acquisto, vendita, restituzione, lavorazione c/terzi, ecc.) deve essere compilato dai soggetti che effettuano o presumo di effettuare trasferimenti Intra-Ue superiori a 20 milioni di euro. In tal caso oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B). Ad esempio: in caso di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1.
7. Per i servizi Intra-Ue ricevuti viene abolito l'obbligo di presentazione con cadenza trimestrale, viene **cancellato** l'obbligo di fornire le indicazioni relative a **"codice IVA del fornitore", "ammontare in valuta", "modalità di erogazione", "modalità d'incasso e paese pagamento"**.

MODELLI INTRASTAT CESSIONI

1. Per le cessioni Intra-Ue di beni di valore **inferiore a 1.000** per le cessioni Intra-Ue di beni di valore inferiore a 1.000 euro, non è necessario indicare in modo specifico la **nomenclatura combinata**, ma è possibile utilizzare il codice unico "**99500000**".

2. Il codice della "natura della transazione" (acquisto, vendita, restituzione, lavorazione c/terzi, ecc.) deve essere compilato dai soggetti che effettuano o presumo di effettuare trasferimenti Intra-Ue superiori a 20 milioni di euro. In tal caso, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B). Ad esempio: in caso di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1.
3. La **maggiore novità** riguarda il nuovo **obbligo** di inserire nel modello, ai fini statistici, l'informazione relativa **all'origine non preferenziale dei beni spediti**. Sotto questo profilo il regolamento Ue 2020/1197 prevede espressamente che il dato sull'origine segue le regole doganali: per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguarda più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata. Per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all'attribuzione dell'origine non preferenziale. Questa informazione non è sempre a disposizione dello speditore nazionale o unionale creando non pochi problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l'informazione sul modello Intra 1-bis.
4. Ulteriore novità deriva dall'applicazione del Dlgs. 192/2021 in tema di "**call-off stock**". E' stata introdotta nel modello INTRA-1, **la nuova sezione 5**, per dichiarare il trasferimento delle merci all'estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni del cliente finale nel proprio Stato membro.

Cordialmente.

Roma, 24 gennaio 2022

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE
E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA